



N. 1328-A

Relazione orale
Relatore FORMIGONI

TESTO PROPOSTO DALLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

Comunicato alla Presidenza il 5 marzo 2015

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
di concerto con il Ministro per gli affari europei
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro della giustizia
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
con il Ministro della salute
con il Ministro dello sviluppo economico
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
con il Ministro degli affari esteri
con il Ministro dell'interno
e con il Ministro della difesa**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 2 ^a Commissione permanente	»	7
– della 5 ^a Commissione permanente	»	9
– della 6 ^a Commissione permanente	»	16
– della 8 ^a Commissione permanente	»	17
– della 12 ^a Commissione permanente	»	18
– della 13 ^a Commissione permanente	»	19
– della 14 ^a Commissione permanente	»	20
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	24
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	26

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge e su emendamenti

(Estensore: PALERMO)

8 ottobre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:

all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, non sia in ogni caso indicato lo strumento normativo attraverso il quale il sindaco provvede ad autorizzare l'esecuzione dei lavori, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali;

all'articolo 5, comma 2, lettera *f*), sia soppressa la parola: «anche», dal momento che l'introduzione di forme di collaborazione, in relazione a procedimenti di competenza delle amministrazioni territoriali, non può che avvenire in raccordo con queste ultime;

all'articolo 6, comma 3, il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rispettare la competenza legislativa regionale in materia;

all'articolo 14, comma 1, i decreti ministeriali in materia di definizione delle categorie di prodotti agricoli e alimentari ivi previsti siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e agli enti locali;

all'articolo 14, comma 2, la disposizione che attribuisce ai comuni determinate funzioni, concernenti i mercati agricoli di vendita diretta, sia formulata come facoltà e la normativa statale non contenga indicazioni di natura procedurale, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali.

Si rileva, inoltre, in riferimento all'articolo 5, la necessità che l'opera di semplificazione e di riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, realizzata attraverso lo strumento della delega legislativa, tenga conto della diffusa normativa regionale di dettaglio. Inoltre, al comma 2, lettera *d*), si segnala che il criterio ivi previsto, riguardante la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie normative, sembra impropriamente attribuire allo Stato il potere di superare unilateralmente eventuali conflitti con la legislazione regionale.

All'articolo 7, al comma 6, si invita a chiarire la relazione tra l'oggetto dei decreti correttivi ivi previsti e i principi e criteri direttivi ai quali conformarsi.

Si segnala, quindi, all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), capoverso *7-bis*, la necessità che gli obblighi ivi previsti a carico delle amministrazioni pubbliche siano configurati in modo da non risultare invasivi dell'autonomia riconosciuta alle regioni e agli enti locali.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 1.11 parere non ostativo, segnalando, in riferimento al capoverso *5-bis*, che la disposizione ivi prevista, nel porre condizioni all'esercizio di poteri attribuiti alle regioni e alle province autonome, è suscettibile di comprimere l'autonomia a queste ultime riconosciuta;

sugli emendamenti 1.18 e 1.19 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel conferire al comune la potestà di attenuare, in via eccezionale, il vincolo ambientale e paesaggistico, ovvero di derogarvi, individua lo strumento attraverso il quale provvedere, in tal modo ledendo l'autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta agli enti locali;

sull'emendamento 1.0.2 parere non ostativo, a condizione che la disposizione, volta a semplificare la regolamentazione delle attività relative ai prodotti agricoli destinati alla vendita diretta, sia formulata come facoltà e non presenti aspetti di eccessivo dettaglio, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali;

sugli emendamenti 5.25 e 5.26 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste sono finalizzate a conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo;

sull'emendamento 6.2 parere non ostativo, a condizione che, alla lettera *a*), capoverso 3, il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rispettare la competenza legislativa regionale in materia;

sull'emendamento 6.8 parere non ostativo, invitando a chiarire la portata normativa della disposizione ivi prevista, nonché i suoi effetti;

sull'emendamento 7.4 parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera *b*), in quanto la disposizione ivi prevista è finalizzata a conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo;

sugli emendamenti 7.36, 12.13 e 23.1 parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la lettera *a*), in quanto la disposizione ivi prevista è finalizzata a conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo;

sull'emendamento 9.11 parere contrario, in quanto con atto legislativo si apportano modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, che pertanto presenterebbero un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi;

sull'emendamento 12.0.1 parere non ostativo, segnalando che i molteplici interventi normativi ivi previsti, finalizzati al recupero ad uso produttivo delle superfici agricole e forestali abbandonate e incolte, possono incidere sull'autonomia riconosciuta alle regioni e agli enti locali;

sull'emendamento 13.0.2 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste sono suscettibili di ledere l'autonomia riconosciuta alle regioni e agli enti locali in materia di piani faunistico-venatori;

sull'emendamento 23.0.13 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 4, dal momento che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e pertanto lesive delle particolari condizioni di autonomia costituzionalmente riconosciute alla regione Sardegna;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: PALERMO)

28 ottobre 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 5.0.20 (testo 2) parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di intervenire sulla materia mediante il regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che appare strumento più congruo rispetto al regolamento di delegificazione di cui al successivo comma 2; in ogni caso, non appare corretto il ricorso ad espressioni quali «principi e criteri direttivi», proprie della delegazione legislativa;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: PALERMO)

11 novembre 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: FINOCCHIARO)

18 novembre 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: COCIANCICH)

2 dicembre 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 5.0.100 (testo 2) parere non ostativo, a condizione che, al capoverso Art. 5-*bis*, sia soppresso il comma 5, in quanto la norma ivi prevista, nel disporre che la legge statale possa essere successivamente derogata da atti di natura regolamentare adottati dai comuni, determina un'impropria alterazione del criterio gerarchico che regola il rapporto tra le fonti del diritto;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: COCIANCICH)

15 dicembre 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: ALBERTINI)

sul disegno di legge

11 giugno 2014

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

su emendamenti

7 ottobre 2014

La Commissione, esaminati gli emendamenti al provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo su tutte le proposte emendative ad eccezione dell'emendamento 14.0.9 sul quale il parere è non ostativo, con la seguente osservazione:

si segnala l'opportunità di valutare se l'aggiunta della pena detentiva della reclusione da sei mesi a tre anni non determini uno sbilanciamento dell'impianto sanzionatorio per la violazione dei divieti di coltivazione introdotti sulla scorta degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

su ulteriori emendamenti

28 gennaio 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto propria di competenza:

sull'emendamento 23.0.1000, parere non ostativo a condizione che sia soppresso il comma 3 dell'articolo 23-*bis* introdotto dall'emendamento medesimo, il quale, prevedendo che «le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti penali esecutivi sono rimosse insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecunarie», si pone in contrasto con la sentenza

della Corte costituzionale n. 169 del 2001, che ha dichiarato illegittimo il comma 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, di analogo contenuto alla disposizione testé citata. Peraltro, con riferimento alla disciplina transitoria contenuta nei commi 2 e 3 dell'articolo 23-*bis*, introdotto dal citato emendamento 23.0.1000, si invita – su un piano più generale – a valutare l'opportunità di richiamare integralmente sul punto le previsioni di cui all'articolo 100 e di cui all'articolo 101, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 507 del 1999, apparendo tale soluzione quella più idonea al fine di assicurare una compiuta considerazione di tutti i profili di diritto intertemporale;

sempre con riferimento al medesimo emendamento 23.0.1000, parere non ostativo invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità, in ordine al comma 1 dell'articolo 23-*bis*, ivi introdotto, di sopprimere l'inciso, al comma 1 del capoverso Art. 7, lettere *f*) e *g*), «senza il consenso dell'avente diritto», nonché alla fine della lettera *g*) le parole: «senza il suddetto consenso», non ravvisandosi ragione perché tali fattispecie non siano comunque assoggettate alla disciplina di cui all'articolo 50 del codice penale in tema di efficacia scriminante del consenso dell'avente diritto.

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: AZZOLLINI)

10 luglio 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che:

con riferimento all'articolo 7, comma 2, lettera *d*), n. 1, relativo alla riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e alla razionalizzazione o soppressione di AGECONTROL Spa, gli eventuali maggiori oneri per il personale, nell'ipotesi di passaggi ai ruoli ministeriali, comunque previo espletamento delle procedure selettive previste dalla legge di delega, siano ampiamente coperti dalla riduzione del trasferimento statale in favore di AGEA;

con riguardo all'articolo 7, comma 2, lettera *d*), n. 2, relativo al riordino e alla razionalizzazione degli enti di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, l'accorpamento delle strutture esistenti in un unico organismo non comporti una maggiore spesa a carico dello Stato, posto che i dipendenti manterranno il trattamento economico percepito in precedenza;

la copertura finanziaria di cui all'articolo 8, comma 3, non determini scostamenti negativi in termini di fabbisogno, rispetto a quanto previsto dalla tabella E allegata alla legge di stabilità;

in merito all'articolo 13, recante interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani, i flussi del conto di tesoreria non si discostino da quelli registrati nell'ultimo triennio;

e con la seguente osservazione:

per quanto attiene all'articolo 7, comma 2, lettera *d*), n. 4, concernente la razionalizzazione o soppressione delle strutture operanti nel settore del controllo *antidoping* ippico, la relazione tecnica non fornisce informazioni puntuali sull'inquadramento e sull'onerosità dei dipendenti da far eventualmente transitare nell'organico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

su emendamenti

(Estensore: DEL BARBA)

22 ottobre 2014

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.5, 1.0.4, 1.26, 2.0.5 e 2.0.6.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.18, 1.19, 1.20, 1.24, 1.0.5, 2.0.4 e 3.0.1.

In merito alle proposte 1.0.3, 1.11, 1.11 (testo 2), 2.0.3, 4.0.1 e 4.0.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4, fatta eccezione per tutte le ulteriori riformulazioni, il cui esame resta sospeso.

Resta, altresì, sospeso l'esame delle proposte relative all'articolo 5 e seguenti.

22 ottobre 2014

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, a partire dall'articolo 5, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.13, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.18, 5.0.27, 5.0.28, 5.0.29, 5.20, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.16, 6.2, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.25, 6.0.27, 6.0.28, 7.1, 7.4, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.8, 7.26, 8.7, 8.8, 8.0.1, 8.0.3, 9.0.1 e 9.0.2.

Sulle proposte 5.15, 5.16, 5.17 e 5.18, il parere è di nulla osta, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, qualora uno di essi venga approvato, si inserisca nell'articolo 5 la previsione che gli schemi dei decreti di attuazione siano provvisti di relazione tecnica e trasmessi per il parere anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Sull'emendamento 5.24 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento nel comma 4, primo periodo, dopo la parola: «accompagnati», delle seguenti: «dalla relazione tecnica».

Sull'emendamento 5.0.4 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Sull'emendamento 7.35 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «contributi statali», delle seguenti: «previsti a legislazione vigente».

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.19, con ciò intendendosi rettificato il parere reso nell'odierna seduta antimeridiana sull'analogo emendamento 1.26, sul quale si esprime pertanto una valutazione di semplice contrarietà. Altresì il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 7.15, 7.34, 10.6, 10.7 e 10.0.1.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 10, fatta eccezione per le proposte 7.2 e 7.0.1, il cui esame resta sospeso.

Resta altresì sospeso l'esame delle proposte riformulate, nonché di tutti gli emendamenti a partire dall'articolo 11.

23 ottobre 2014

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, a partire dall'articolo 11, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 11.3, 12.3, 12.10, 12.0.1 e 12.0.2.

Esprime, altresì, un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 11.2.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 11, 12 e 13, nonché agli articoli da 15 a 22.

Resta sospeso l'esame delle proposte emendative relative agli articoli 14 e 23, nonché degli emendamenti 7.2 e 7.0.1, precedentemente accantonati, oltre che di tutte le riformulazioni.

28 ottobre 2014

La Commissione, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 (testo 2), 14.0.1, 14.0.2, 14.0.19, 14.0.25, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 14.0.16, 14.0.17, 14.0.18, 23.0.1, 23.0.15, 23.0.7, 23.0.5, 23.0.8 e 23.0.11.

Esprime, altresì, un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.19 (testo 2), 1.19 (testo 3), 14.2, 14.0.22, 14.0.23, 14.0.24 e 23.0.14.

Sull'emendamento 23.0.10, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1, dopo le parole: «si provvede» delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 7.2, 7.2 (testo 2), 7.0.1, 7.0.1 (testo 2) e 23.0.2, il cui esame resta sospeso.

29 ottobre 2014

La Commissione, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.2 e 7.0.1.

Sull'emendamento 23.0.2 esprime, altresì, un parere di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, al comma 1, lettera *a*), capoverso 1, dopo le parole: «È istituita», delle seguenti: «,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Analogamente, sulla proposta 7.0.1 (testo 2), il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento al comma 1, dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato», delle seguenti: «e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Sull'emendamento 7.2 (testo 2) il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione della lettera *e*), a partire dalle parole da: «mediante istituzione» fino alla fine della lettera.

A rettifica del parere precedentemente reso lo scorso 22 ottobre, viene sospeso l'esame dell'emendamento 5.20.

30 ottobre 2014

La Commissione, esaminato l'emendamento 5.20, relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 5, comma 5, in fine, del seguente periodo: «Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Ad integrazione del parere reso lo scorso 10 luglio, la valutazione di nulla osta sul testo del provvedimento è altresì condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente articolo: «I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie».

12 novembre 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.29 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.11 (testo 2), 5.19 (testo 2), 5.20 (testo 2), 5.24 (testo 3), 5.0.20 (testo 3), 7.2 (testo 4), 12.12 (testo 2), 14.6 (testo 2), 16.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 23.0.2 (testo 3), 23.0.12 (testo 2), 23.0.13 (testo 2), 11.0.100, 11.0.200, 1.24 (testo 2), 3.3 (testo 2) e 6.9 (testo 2), relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.0.100 e 11.0.200.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 23.0.2 (testo 3) e 1.24 (testo 2).

Il parere di nulla osta all'emendamento 7.2 (testo 4) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, alla lettera *c*), del seguente periodo: «, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA,».

Sulle restanti proposte citate, il parere è di nulla osta.

18 novembre 2014

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.11 (testo 4), 1.30 (testo 2), 5.11 (testo 3), 5.0.20 (testo 4), 5.0.100 e 7.2 (testo 5), relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 7.2 (testo 5), alla soppressione, alla lettera *c*), delle parole: «con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA,».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti in esame, fatta eccezione per le proposte 5.0.20 (testo 4) e 5.0.100, il cui esame resta sospeso.

A rettifica del parere sul testo espresso lo scorso luglio, il parere non ostativo sull'articolo 7 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al comma 2, lettera *d*), n. 1, delle seguenti parole: « con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA,».

19 novembre 2014

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 5.0.20 (testo 4), relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 4, dopo le parole: «competenti per

materia» delle seguenti: «e per i profili finanziari», nonché dell'inserimento, in fine, del seguente comma:

«5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. qualora dal regolamento di cui al comma 1 derivino effetti finanziari onerosi, la relativa copertura deve essere individuata in appositi provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore precedentemente o contestualmente all'emanazione del predetto regolamento.».

In merito, infine, all'emendamento 5.0.100, esprime un parere di nulla osta.

20 novembre 2014

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 1.26 (testo 2), relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: AZZOLLINI)

8 gennaio 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 5.17 (testo 2), 5.0.100 (testo 2), 5.0.100 (testo 3), e relativi subemendamenti, 11.0.1000, 11.0.2000 e relativi subemendamenti, 23.0.1000 e relativo subemendamento, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 11.0.2000/1, 11.0.2000/2, 23.0.1000 e 23.0.1000/1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 11.0.1000 la cui valutazione resta sospesa.

su un ulteriore emendamento

(Estensore: DEL BARBA)

10 febbraio 2015

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 23.0.1000 (testo 2) relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà.

PARERE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(Estensore: GUERRA)

11 giugno 2014

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: NACCARATO)

17 giugno 2014

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

si sottolinea l'esigenza, nell'ambito del riordino complessivo del settore agricolo, agroalimentare e della pesca disposto dal provvedimento in esame, di creare le condizioni per assicurare investimenti adeguati per l'ammodernamento e la manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature logistiche e di trasporto, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. A tal fine, valuti la Commissione di merito, fermo restando il rispetto delle normative dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la possibilità di reperire le necessarie risorse, oltre che mediante misure di finanziamento diretto e di agevolazione fiscale, anche prevedendo meccanismi di compensazione tra i pagamenti dovuti alle imprese del settore per premi, sussidi e altre provvidenze (per la cui erogazione si registrano spesso notevoli ritardi), e i vari oneri attualmente previsti dalla legislazione in materia a carico delle stesse imprese.

PARERE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: MATURANI)

10 aprile 2014

La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge

considerato che il provvedimento persegue il condivisibile fine di introdurre misure di razionalizzazione e semplificazione del settore agricolo, agroalimentare e della pesca;

rilevato che le misure in questione devono tuttavia essere configurate in maniera tale da non abbassare i livelli di tutela della salute;

considerato che, in particolare, l'articolo 17 dispone in materia di requisiti qualitativi minimi dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, nonché in ordine alla possibilità di rilavorazione dei prodotti summenzionati che risultino carenti delle caratteristiche prescritte;

esprime parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di introdurre, nell'articolo 7, comma 4, e nell'articolo 17, comma 1, il concerto del Ministro della salute, così da assicurare che nella procedura di adozione dei decreti attuativi, di livello sia primario che secondario, sia tenuto in adeguata considerazione anche l'interesse pubblico alla tutela della salute;

b) si valuti l'opportunità di disciplinare in maniera più puntuale, nel comma 2 dell'articolo 17, le funzioni autorizzative e di vigilanza spettanti all'autorità sanitaria in materia di rilavorazione, così da assicurare una maggiore certezza del quadro regolatorio, sia a beneficio dei produttori, sia a tutela della salute dei consumatori, anche con riguardo alla necessaria garanzia che i prodotti in questione derivino da pomodori freschi, sani, maturi e conformi alle caratteristiche del frutto di *Solanum lycopersicum L.*

PARERE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: DI BIAGIO)

11 giugno 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge per le parti di competenza, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: CHITI)

25 giugno 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che esso è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2014 e reca misure di semplificazione, razionalizzazione e competitività per il settore agricolo, agroalimentare e della pesca, prevedendo: la creazione di un marchio facoltativo per il *made in Italy* agroalimentare; l'istituzione di un credito di imposta per le aziende che investono in infrastrutture logistiche e distributive all'estero per i prodotti italiani; misure di semplificazione nell'ambito dei controlli sull'attività agricola; misure per il ricambio generazionale e l'imprenditoria giovanile; finanziamenti per l'innovazione tecnologica nel settore primario; sostegni all'agricoltura sociale e ai prodotti a filiera corta; l'allineamento dell'ordinamento nazionale agli orientamenti comunitari in materia di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati; nonché una delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e per l'aggiornamento e la riorganizzazione della normativa del settore agricolo;

rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), che accompagna il provvedimento, l'intervento normativo, seppur caratterizzato da disposizioni apparentemente eterogenee tra loro, mira al raggiungimento di un unico obiettivo principale, quello di dare impulso alla ripresa economica e intervenire su quei fattori capaci di elevare il grado di competitività del settore agricolo, attraverso misure di semplificazione e razionalizzazione dell'intervento pubblico;

considerato, in particolare, che l'articolo 1, comma 5, esenta dall'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 200 kg di oli, e che tale esenzione non si applica agli oli prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'*European Fair Trade Association* (EFTA);

rilevato, al riguardo, che l'esclusione dalla predetta esenzione potrebbe essere estesa anche agli oli d'oliva prodotti in Paesi terzi;

considerato, inoltre, che l'articolo 8 prevede un aiuto in favore di imprese agricole, nella forma di un credito d'imposta pari al 40 per cento

delle spese per nuovi investimenti, diretti alla realizzazione e all'ampliamento di reti e infrastrutture logistiche e distributive, intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli o agroalimentari di qualità al di fuori del territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, purché non riguardanti il singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa;

considerato che il comma 4 del medesimo articolo 8 del disegno di legge specifica che il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato alla notifica e all'approvazione della Commissione europea, come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

rilevato, al riguardo, che il predetto regolamento (CE) n. 1698/2005 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e che l'articolo 16 di tale regolamento vigente (corrispondente al citato articolo 32 del regolamento abrogato) prevede la possibilità di concedere un sostegno agli agricoltori che intendono accedere a regimi di qualità riconosciuti, nella forma di un contributo annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei «costi fissi» (ovvero i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità riconosciuto, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari), per un massimo di cinque anni; nonché di concedere un sostegno per coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità riconosciuto;

rilevato inoltre che, ai sensi del punto 12 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, vigenti fino al 30 giugno 2014, «la Commissione non autorizzerà aiuti per attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, né aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per altre spese correnti connesse all'attività di esportazione in altri Stati membri» e che tale disposizione è contenuta anche nel progetto di revisione dei citati Orientamenti di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2014) 663;

considerato che l'articolo 9 prevede disposizioni finalizzate alla stipula di un accordo tra le organizzazioni rappresentative del settore agricolo, per l'introduzione di un marchio privato e facoltativo, di proprietà delle organizzazioni stesse, identificativo della produzione agricola e agroalimentare nazionale;

ricordato, al riguardo, che la normativa europea a tutela della libera circolazione delle merci nel mercato interno non consente l'istituzione di un marchio di qualità obbligatorio, che faccia riferimento alla

mera origine del prodotto, che non sia previsto e disciplinato da specifiche disposizioni dell'Unione europea;

rilevato in particolare che, ai sensi del punto 3.1 degli Orientamenti sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (comunicazione della Commissione europea del 16 dicembre 2010 n. 2010/C341/04), «i regimi di certificazione sostenuti da organismi pubblici, come le autorità regionali o nazionali, non possono comportare restrizioni basate sull'origine nazionale dei produttori od ostacolare altrimenti il mercato unico» e che «qualsiasi aiuto a favore di regimi di certificazione concesso da uno Stato membro ovvero mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, deve essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato»; inoltre, che «l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente [...] suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche»;

considerato che l'articolo 10 prevede di estendere alle imprese agricole, che investono in ricerca ed innovazione e che aderiscono ad un contratto di rete tra imprese, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);

ricordato che agli aiuti di Stato in favore di imprese agricole per attività di ricerca, sviluppo e innovazione sono esentate, a determinate condizioni, dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, come modificato dal nuovo regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), nonché delle nuove linee guida, del 21 maggio 2014, per aiuti di Stato in favore di attività di ricerca, sviluppo e innovazione (C(2014) 3282);

considerato che l'articolo 12 reca una delega al Governo per adeguare l'attuale normativa quadro per la gestione del rischio in agricoltura (decreto legislativo n. 102 del 2004) agli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale (oggetto del progetto di revisione del 12 febbraio 2014 C(2014) 663) e alle norme della nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020;

considerato che l'articolo 13 prevede interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea e dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

considerato che gli articoli da 15 a 22 prevedono una nuova disciplina in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, fabbricati in Italia, nel rispetto del principio di libera circolazione delle merci nel mercato unico europeo, della procedura di informazione delle «normative tecniche» di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e della normativa europea sull'etichettatura,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 1, comma 5, che prevede l'esclusione dall'esenzione dell'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale, per gli olivicoltori che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo nel caso in cui essi utilizzino oli d'oliva provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la predetta esclusione anche nel caso in cui si utilizzino oli d'oliva importati da Paesi terzi;

in riferimento all'articolo 8, valuti la Commissione di merito la portata degli aiuti considerati, in relazione ai limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale citati in premessa, fatta comunque salva la necessità di provvedere alla notifica alla Commissione europea ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo 8 del disegno di legge;

in riferimento agli articoli da 15 a 22 che prevedono una nuova disciplina in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, si ribadisce la necessità di provvedere alla procedura di informazione delle normative tecniche di cui alla citata direttiva 98/34/CE, come previsto dal comma 4 dell'articolo 22 del disegno di legge.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputato BALDUZZI)

9 luglio 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che:

il provvedimento reca una variegata serie di misure volte nel complesso ad accrescere la competitività del settore agricolo ed è nel suo insieme riconducibile in modo prevalente alla materia della «tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

single disposizioni sono riconducibili ad altre materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del citato secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione (tra cui, ordinamento civile, anche per i profili di tutela del consumatore; coordinamento informativo dei dati; sistema tributario dello Stato; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali);

il provvedimento incide peraltro anche sulle materie dell'agricoltura, della pesca e del commercio, attribuite alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

rilevato, in particolare, che:

l'articolo 5 delega il Governo al riordino e alla semplificazione della normativa vigente in due materie, l'agricoltura e la pesca, che in quanto tali sono attribuite alla potestà legislativa residuale delle regioni; mentre l'articolo 7 delega il Governo alla riorganizzazione del sistema di consulenza agli allevatori e al riordino dell'assistenza tecnica agli stessi, che sono attività riconducibili alla materia dell'agricoltura;

l'articolo 14, comma 1, prevede che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possano prevedere, nelle gare per i relativi servizi di fornitura, una preferenza per determinati prodotti agroalimentari, rinviando, per la definizione degli stessi, ai parametri che saranno stabiliti con decreti ministeriali, sentita la Conferenza unificata;

il comma 2 del medesimo articolo 14 - che attribuisce ai comuni il compito di definire «modalità idonee di presenza e di valorizzazione»

degli stessi tipi di prodotto nell'ambito dei mercati agricoli di vendita diretta – appare incidere sulla materia del commercio;

esprime

parere favorevole

con le seguenti condizioni:

all'articolo 6, comma 2, si preveda l'intesa, anziché il semplice parere, della Conferenza unificata sull'istituzione del Sistema informativo (nazionale) per il biologico, al fine di assicurare l'integrazione del sistema nazionale con i sistemi informativi regionali;

al medesimo articolo 6, comma 5, si valuti la congruità del termine (sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge) entro il quale le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica devono attivare i sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire il coordinamento tra i loro sistemi e il nuovo Sistema informativo per il biologico (SIB), per la cui attivazione, peraltro, il comma 2 non prevede alcun termine;

all'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, si preveda che sui decreti ministeriali che dovranno stabilire i parametri per la definizione dei prodotti interessati dalla disposizione (per i quali le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere hanno facoltà di prevedere una priorità nelle gare per i relativi servizi di fornitura) sia acquisita l'intesa, anziché il semplice parere, della Conferenza unificata;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 5, che delega il Governo al riordino e alla semplificazione della normativa vigente in due materie – l'agricoltura e la pesca – che in quanto tali sono riconducibili alla potestà legislativa residuale delle regioni, appare opportuno precisare l'oggetto della delega, così da far salve le competenze legislative delle regioni; analogamente, appare opportuno precisare l'oggetto della delega di cui all'articolo 7 per la riorganizzazione del sistema di consulenza agli allevatori e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori;

all'articolo 14, si valuti l'opportunità di riformulare il comma 2 in modo da assicurare il coinvolgimento delle regioni nella individuazione delle misure per la promozione della presenza e per la valorizzazione, nei mercati agricoli di vendita diretta, dei prodotti agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale, di quelli a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e di quelli dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità, fermo restando che tali misure non potranno tradursi in ostacoli alla concorrenza.

DISEGNO DI LEGGE N. 1328

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 1.

(Semplificazioni in materia di controlli)

1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento nei confronti degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle an-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Deleghe al Governo e ulteriori **disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività** dei settori **agricolo, agroalimentare, della pesca** e dell'acquacoltura

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SICUREZZA
AGROALIMENTARE

Art. 1.

*(Semplificazioni in materia di controlli)**Soppresso*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa, gli esiti dei controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza a carico delle imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica alle altre pubbliche amministrazioni richiedenti secondo le modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in materia di igiene dei prodotti alimentari si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 5 metri cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

5. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 200 kg di oli per campagna di commercializzazione.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano agli oli vergini legalmente prodotti o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

1. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale **i possessori di** oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera **250** kg di oli per campagna di commercializzazione».

2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «depositi di prodotti petroliferi» sono inserite le seguenti: «e di olio di oliva».

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera *i*), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera *f*), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

4. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonché per ciascuna indicazione geografica di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Gli animali della specie bovina, come definiti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola commercializzazione nazionale, sono esentati dall'obbligo di ac-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

compagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e registrazione dei bovini, in seguito al riconoscimento della piena operatività della banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000.

7. Il detentore di animali di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intracomunitario.

8. Il comma 5 dell'articolo 4 e il comma 13 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, sono abrogati.

9. All'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «zootecnica e forestale» sono inserite le seguenti: «, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di precisione.».

Art. 2.

(Disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare)

1. All'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio della professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese».

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

(Disposizioni in materia di servitù)

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, **con ordinanza**, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

«Art. 518. - (*Pubblicazione della sentenza*). - La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza».

3. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: «474,» è inserita la seguente: «517-*quater*,».

4. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: «articolo 51, commi 3-*bis*» sono inserite le seguenti: «, con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* del codice penale,».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di servitù)

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, **nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica**. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori **di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i campi adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni**. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno, che deve com-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 3.

(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di contratti agrari)

1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Tali organizzazioni, per l'esercizio dell'attività di assistenza

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

prendere l'eventuale danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni.

Art. 4.

(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)

1. *Identico.*

2. **Al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è fatta salva in ogni caso l'applicazione delle forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome.**

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, sono considerati coltivatori diretti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 della medesima legge n. 590 del 1965, siano iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, da almeno due anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca)

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura)

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, pesca e **acquacoltura**, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo è delegato ad adottare, entro **diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere **in un codice agricolo ed in eventuali** appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.

2. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;

e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura e pesca al fine di ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura e pesca;

f) introduzione di meccanismi, **anche** di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura e pesca;

g) revisione delle disposizioni in materia di controlli anticontraffazione e sulla qualità dei prodotti al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente ed evitare duplicazioni;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, pesca e **acquacoltura** al fine di ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura, pesca e **acquacoltura**;

f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura, pesca e **acquacoltura**;

g) **armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari, del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

h) semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con gli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

h) semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole, **fermi restando gli obblighi di formazione all'utilizzo mirata a garantire la sicurezza sul lavoro;**

i) **eliminazione di duplicazioni e semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura;**

l) **coordinamento, adeguamento ed integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino;**

m) **razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi nel settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori;**

n) **coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con la normativa europea in materia di pesca;**

o) **sviluppo della multifunzionalità delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile.**

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il **Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione** e con

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

altri Ministri di volta in volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. **Gli schemi di decreto legislativo**, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.**

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gli altri Ministri di volta in volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti, **d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.**

4. **Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica, dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette entro quarantacinque giorni i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.**

5. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Società di affiancamento per le terre agricole)

1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è autorizzato ad adottare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti criteri:

a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;

b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore, analoghi a quelli previsti per le *start-up* ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative:

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;

2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;

3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2);

d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;

e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;

f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;

g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;

h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;

i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi di recesso anticipato del rapporto di affiancamento;

l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.

2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo, entro il termine stabilito con il

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 6.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura biologica)

1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati.

2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

medesimo regolamento di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.

3. Al fine di agevolare il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo, sono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consulenza specializzata.

4. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora il regolamento di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la relativa copertura deve essere individuata in appositi provvedimenti legislativi, che devono entrare in vigore precedentemente o contestualmente all'emanazione del predetto regolamento.

Art. 7.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche)

1. *Identico.*

2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, **previa**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico.

3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.

5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole e **di acquacoltura** con metodo biologico.

3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali, **nonché la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato II del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati**, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e **lo scambio dei dati fra questi.**

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e **dell'acquacoltura biologiche**, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.

5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e **all'acquacoltura biologiche**, entro **novanta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 7.

(Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori)

1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 ago-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di attività che costituiscono subappalto)

1. All'articolo 118, comma 12, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati».

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 9.

(Delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale)

1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 ago-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché alla riorganizzazione del sistema di consulenza degli allevatori anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione della struttura degli enti e degli organi direttivi e di controllo, delle rispettive competenze e delle procedure di funzionamento, nonché di criteri di nomina che garantiscano la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente;

b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti a soggetti esterni alla pubblica amministra-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Governo è delegato ad adottare, entro **sei mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riduzione degli enti, **società ed agenzie** vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché **al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori**, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti, **società ed agenzie** vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione della struttura degli enti, **società ed agenzie vigilati** e degli organi direttivi e di controllo, delle rispettive competenze e delle procedure di funzionamento, nonché di **modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza** che garantiscano la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente, **società o agenzia**;

b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti, **società ed agenzie** vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione e uti-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

zione e utilizzando prioritariamente le professionalità esistenti;

c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e riordino degli enti vigilati per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del *made in Italy*, nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;

d) riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da realizzare mediante:

1) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni di coordinamento attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA, nonché dell'attuale sistema di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale, al fine di ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, di favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché di prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGE-CONTROL Spa, anche mediante la sua confluenza in strutture ministeriali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lizzando prioritariamente le professionalità esistenti;

c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e riordino degli enti, **società ed agenzie** vigilati per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del *made in Italy*, nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;

d) *identica*:

1) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, **nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA;

2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici, **mediante istituzione di un unico ente preposto alla ricerca, alla sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria con conseguente accorpamento, riduzione e razionalizzazione delle strutture, anche periferiche del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dell'I-**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. La riorganizzazione deve altresì prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante la sua confluenza in **enti, società o agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA;

2) **predisposizione degli strumenti tecnici, normativi ed operativi propedeutici alla riorganizzazione della società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di garantire le alte competenze informatiche necessarie ad uniformare e ammodernare le procedure di gestione del sistema informatico di competenza e di realizzare un *data base* integrato che permetta l'utilizzo dei dati di altre amministrazioni pubbliche nonché l'accesso e la fruizione integrati dei dati;**

3) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

stituto nazionale di economia agraria (INEA) di cui agli articoli 1 e 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e la previsione di un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati;

3) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, trasferendo all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le funzioni, i compiti e le risorse umane, strumentali e finanziarie della società Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, con conseguente soppressione e messa in liquidazione della medesima;

4) razionalizzazione o soppressione delle strutture operanti nel settore del controllo *antidoping* ippico, anche attra-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, **mediante riorganizzazione delle funzioni, dei compiti e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e della società Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), garantendo la realizzazione di strumenti di valutazione e misurazione delle attività svolte, dell'efficacia delle procedure nonché del livello di efficienza dell'azione, con particolare riferimento ai tempi di intervento, alla trasparenza delle procedure e all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari. L'azione deve essere finalizzata a sviluppare l'investimento fondiario, la costruzione e gestione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, attraverso idonee procedure di valutazione e strumenti finanziari adeguati nonché il sostegno al credito e la gestione di pacchetti assicurativi relativi ai rischi climatici e di mercato;**

soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

verso la loro confluenza nelle strutture ministeriali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e tenendo conto della normativa europea in materia, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità;

b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine;

c) riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché dei dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente, società o agenzia.

3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori **e della disciplina della riproduzione animale** e tenendo conto della normativa europea in materia, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

gistro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle modalità di accesso da parte di terzi;

d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone;

e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di revisione della spesa pubblica;

f) previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) possibilità di autofinanziamento delle associazioni di allevatori attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreti legislativi, corredati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica.*

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il **Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione** e, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreti legislativi, corredati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

fili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

5. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 4 i decreti possono essere comunque adottati.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3 e con le modalità e le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. **Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.**

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi **in materia di riordino e riduzione degli enti, società ed agenzie vigilati** di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le modalità e le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

7. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i predetti soggetti provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti nel proprio sito *internet* o, in mancanza, nel sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di li-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;

b) l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.

8. Identico.

Art. 10.

(Istituzione della Banca delle terre agricole)

1. È istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca».

2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

3. La Banca è accessibile nel sito *internet* dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

Art. 8.

*(Interventi per lo sviluppo del made in
Italy all'estero)*

1. Alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 3, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito *internet*.

4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sostenuti, e comunque non superiore a 500.000 euro, in ciascuno dei periodi d'imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, per la realizzazione e l'ampliamento di reti e infrastrutture logistiche e distributive, ovvero l'adesione alle medesime, intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli o agroalimentari di qualità al di fuori del territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, purché non riguardanti il singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Il riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Modernizzazione della logistica)

1. A decorrere dall'anno 2015 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;

b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;

c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 9.

(Marchio identificativo della produzione nazionale)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, nel rispetto della normativa europea, un tavolo di confronto tra le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo al fine di stipulare un accordo per l'introduzione di un marchio privato e facoltativo identificativo della produzione agricola ed agroalimentare nazionale, nonché di disporre il relativo regolamento d'uso e le modalità di vigilanza. Il marchio può consistere in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio della produzione agricola ed agroalimentare nazionale ed è di proprietà delle organizzazioni sottoscrittrici dell'accordo di cui al primo periodo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziata dalla legge di stabilità.

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 10.

(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, è inserito il seguente:

«*361.1.* Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali, agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete».

2. Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, possono prioritariamente accedere ai finanziamenti previsti dalle misure dei piani di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Art. 12.

(Assunzione congiunta di lavoratori)

1. Al comma 3-ter dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003,

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 11.

(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono ai soggetti richiedenti i contributi europei le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate»;

b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente» è soppressa.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

n. 276, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

Art. 13.

(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)

1. *Identico:*

a) *identica:*

«7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, **tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali**, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono **a titolo gratuito** ai soggetti richiedenti i contributi europei le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate»;

b) *identica.*

Art. 14.

(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente:

«132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economica-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'ISA Spa effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'ISA Spa opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISA Spa stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISA Spa interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'ISA Spa sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 12.

(Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;

b) sviluppo dei Fondi di mutualità a tutela del reddito degli agricoltori;

c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, ac-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. La legge 19 dicembre 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati.

Art. 15.

(Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, **anche in attuazione della normativa** dell'Unione europea **per la** politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica*;

b) disciplina dei Fondi di mutualità **per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie e per la** tutela del reddito degli agricoltori;

c) *identica*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.

(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

a) il capo III del titolo I è sostituito dal seguente:

«Capo III

MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE

Art. 9. - (*Principi generali*). - 1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le micro e piccole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Art. 10. - (*Benefici*). - 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea, e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e possono essere assistiti da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 10-bis. - (Soggetti beneficiari). - 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:

a) costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;

c) esercitanti esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

d) costituite in forma societaria o in forma di ditta individuale;

e) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni, ed amministrata da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni;

f) in cui i giovani imprenditori agricoli dai diciotto anni e fino al compimento del quarantesimo anno d'età che amministrano e conducono l'impresa siano subentranti nella conduzione di un'intera azienda agricola e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. L'azienda agricola oggetto di subentro deve essere attiva ed esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

2. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese, anche costituite in forma societaria, che presentino progetti per lo sviluppo o

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), e da almeno due anni del requisito di cui alla lettera e) del medesimo comma 1.

3. Le imprese di cui ai commi 1 e 2, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio nazionale.

4. I giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale.

Art. 10-ter. - (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-quater, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e nei limiti posti dall'Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Art. 10-quater. - (Risorse finanziarie disponibili). - 1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo è disposta, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 10-ter, comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002 del 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

derivanti dalla programmazione nazionale ed europea»;

b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

Art. 14.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta)

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di **prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, nonché** prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.

2. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione **dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, nonché** dei prodotti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(Disposizioni per il sostegno della pesca sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta agricola e ittica)

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta **agricola e ittica**, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità **e della pesca sociale**. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, **previa intesa con** la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.

2. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni **possono definire** modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari a ridotto impatto ambientale e di qualità, **previa richiesta degli operatori del settore.**

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL POMODORO

Art. 15.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo 16, fabbricati in Italia.

2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo 16 vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi devono corrispondere alle definizioni indicate al medesimo articolo 16 e rispettare i requisiti di cui all'articolo 16.

Art. 16.

(Definizione dei prodotti)

1. I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del frutto di *Solanum lycopersicum L.*, di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari **derivanti dall'agricoltura biologica o comune** a ridotto impatto ambientale e di qualità.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL POMODORO

Art. 17.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo **18**, fabbricati in Italia.

2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo **18** vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi devono corrispondere alle definizioni indicate al medesimo articolo **18** e rispettare i requisiti di cui all'articolo **18**.

Art. 18.

(Definizione dei prodotti)

1. *Identico:*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e si classificano in:

a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, sottoposti ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in funzione della presentazione, si distinguono in:

1) pomodori non pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori non pelati interi;

2) pomodori pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori pelati interi di varietà allungate il cui rapporto fra altezza e diametro maggiore del frutto è superiore a 1,5 con una tolleranza del 10 per cento;

3) pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori sottoposti a triturazione o a taglio, con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro, privati parzialmente dei semi e delle bucce in modo che sia riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei frammenti. Il modo di presentazione è legato alle consuetudini commerciali e la relativa denominazione di vendita deve fornire al consumatore una chiara informazione sulla tipologia del prodotto, quali, fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di pomodoro, triturato di pomodoro;

b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al contenuto di solidi solubili, espressi in residuo rifratto metrico. Le tipologie di prodotto concentrato sono stabilite dal decreto di cui all'articolo 17, comma 1. È ammesso il successivo passaggio da un residuo rifrattometrico ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) *identica;*

b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al **residuo secco**. Le tipologie di prodotto concentrato sono stabilite dal decreto di cui all'articolo 19, comma 1. È ammesso il successivo passaggio da un residuo **secco** ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel caso di raffinazioni che consentano il pas-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

centrazione. Nel caso di raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l'uso;

c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2005;

d) pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell'acqua di costituzione, fino al raggiungimento di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori non ermeticamente chiusi. Si distinguono in:

1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 per cento;

2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento.

Art. 17.

(Requisiti dei prodotti)

1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo 16, nonché gli ingredienti, sono definiti con de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

saggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l'uso;

c) *identica*;d) *identico*:1) *identico*;

2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento, **oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro**;

e) pomodori semi-dry o semi secchi: prodotti ottenuti per eliminazione parziale dell'acqua di costituzione con uso esclusivo di *tunnel* ad aria calda senza aggiunta di zuccheri.

Art. 19.

(Requisiti dei prodotti)

1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo 18, nonché gli ingredienti, sono definiti con de-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

creto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I prodotti di cui al presente capo che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1 possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal decreto stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dalla autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

Art. 18.

(Etichettatura e confezionamento)

1. I prodotti di cui al presente capo sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.

2. I prodotti di cui al presente capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 17, comma 1. I suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 17, comma 1, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

creto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. *Identico.*

Art. 20.

(Etichettatura e confezionamento)

1. *Identico.*

2. I prodotti di cui al presente capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 19, comma 1. I suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 19, comma 1, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 19.

(*Sanzioni*)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da 3.000 euro a 18.000 euro, se riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi;

b) da 9.000 euro a 54.000 euro, se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si applicano anche con riferimento alla passata di pomodoro di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2005.

3. L'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 20.

(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogati:

a) la legge 10 marzo 1969, n. 96;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428;

c) l'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

(*Sanzioni*)

Identico

Art. 22.

(*Abrogazioni*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, **fermo restando quanto previsto all'articolo 24, comma 2;**

c) *identica.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2005.

Art. 21.

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente capo non si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Art. 22.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Tutti i prodotti di cui al presente capo etichettati conformemente alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.

2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, della presente legge.

3. Per gli adempimenti previsti dal presente capo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le disposizioni di cui al presente capo sono soggette alla procedura di informazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

(Clausola di mutuo riconoscimento)

Identico

Art. 24.

(Disposizioni finali e transitorie del presente capo)

1. *Identico.*

2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 19, comma 1, della presente legge.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL SETTORE DEL RISO

Art. 23.

(Delega al Governo per il sostegno del settore del riso)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso», sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;

b) valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata;

c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso;

d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi;

e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL SETTORE DEL RISO

Art. 25.

(Delega al Governo per il sostegno del settore del riso)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso *parboiled* con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso;

g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto delegato e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;

h) esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) *identica*;

g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore **del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1** e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;

h) *identica*.

2. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 26.

(Prodotti della pesca)

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e semplificare le operazioni relative alla pesatura ed all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare cassette *standard*. Le specie ittiche per le quali possono essere utilizzate cassette *standard*, nonché le relative caratteristiche tecniche e certificazioni, sono individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del citato regolamento (CE) n. 1224/2009, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, gli operatori devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.

Art. 27.

(Estensione dell'ambito di applicazione di disposizioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese agricole della pesca e dell'acquacoltura.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 361.1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introdotto dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese del settore ittico.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono estese alle imprese del settore ittico condotte da giovani.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 28.

*(Sportello unico della pesca
e dell'acquacoltura)*

1. È istituito presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo Sportello unico nazionale della pesca e dell'acquacoltura, con funzioni di coordinamento, orientamento e supporto agli sportelli regionali nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Lo Sportello di cui al comma 1 ha altresì la funzione di definire orientamenti e linee guida per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in genere per l'esercizio dell'acquacoltura, nonché di stabilire modalità e requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei previsti per il comparto e le modalità per l'effettuazione di ogni altro adempimento richiesto alle imprese di acquacoltura per l'esercizio delle loro attività. Qualora l'autorità di sportello territorialmente competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata dall'impresa istante, ne dà tempestiva comunicazione, per via telematica, precisando gli elementi mancanti ed i termini per il deposito delle integrazioni richieste. Le verifiche dello Sportello unico debbono concludersi entro il termine di ottanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende autorizzata. Qualora l'impresa istante non provveda a depositare entro il termine fissato la documentazione richiesta, l'istanza è archiviata e l'iter autorizzativo deve essere ripetuto.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 29.

(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 7. - (Contravvenzioni) - 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplosive, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;

c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;

e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;

f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;

g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

Art. 8. - (*Pene principali per le contravvenzioni*) - 1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.

2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *f*) e *g*), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

Art. 9. - (Pene accessorie per le contravvenzioni) - 1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *f*) e *g*);

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;

c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere *b*), *f*) e *g*), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;

d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *d*) ed *e*), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.

Art. 10. - (Illeciti amministrativi) - 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;

b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

d) pescare direttamente *stock* ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;

e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;

f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;

g) pescare direttamente uno *stock* ittico per il quale è previsto un contingente

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;

h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalla normativa europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa;

i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;

m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale;

n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;

o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;

p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a *stock* oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;

q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad eserci-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco UE delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;

r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;

s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;

t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;

u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a *stock* ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla lettera p);

v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;

z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle norme europee e nazionali vigenti, è fatto divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;

b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabilite con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

6. I divieti di cui ai commi 1, lettere *b*), *c*), *d*), *g*) e *h*), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera *z*), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.

Art. 11. - (Sanzioni amministrative principali) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *p*), *q*), *r*), *s*), *t*), *u*) e *v*), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *p*), *q*), *u*) e *v*), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*).

2. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *o*), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *z*), è soggetto

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 5.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

b) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

c) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*).

5. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 4, al peso del prodotto ittico deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra citata.

6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.

7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.

9. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*);

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

10. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto e/o catturato giornalmente, sia uguale o superiore a 100 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione di cui al presente comma, si applica quanto previsto al comma 5.

11. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

Art. 12. - (Sanzioni amministrative accessorie) - 1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, lettera a), e 9, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la conservazione, stabilita con normativa europea e nazionale;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. È sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *h*).

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *h*) ed *i*), siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *p*) e *q*), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*),

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5, siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

5. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *(Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi) - 1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.*

2. *Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e d), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s) e t), e 2, lettera a).*

3. *La commissione di una infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.*

4. *Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.

5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

c) l'allegato I è sostituito dall'allegato I annesso alla presente legge.

2. Si applicano le previsioni di cui agli articoli 100 e 101, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGRICOLO

Art. 30.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bila-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

terali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura»;

b) al comma 4, dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti:

«*c-bis)* procede a monitoraggi costanti, su base trimestrale, anche accedendo ai dati disponibili presso l'INPS relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;

c-ter) promuove iniziative, anche d'intesa con le autorità competenti in materia e le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis.* La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma *1-bis* e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere *c-bis)* e *c-ter)*, avvalendosi delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli, cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola»;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7-bis.* I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dai medesimi enti. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa»;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

*(Copertura finanziaria
dei decreti legislativi)*

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e succes-

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ANNESSO
(Articolo 29, comma 1, lettera c))

«Allegato I

PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI

N.	Infrazione grave	Punti
1	<p>Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.</p> <p>Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a <i>stock</i> oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettere <i>o</i>) e <i>p</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>b</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>	3
2	<p>Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni europee e nazionali o non espressamente permessi.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>h</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>e</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>	4
3	<p>Falsificazione o occultamento di marcatura, identità o contrassegni di individuazione dell'unità da pesca.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>n</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>f</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>	5
4	<p>Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e europea.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>s</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>g</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>	5

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

N.	Infrazione grave	Punti
5	<p>Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.</p> <p>Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.</p> <p>(Articolo 10, comma 2, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>i</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>	5
6	<p>Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione delle misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione.</p> <p>(Articolo 7, comma 1, lettera <i>e</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>k</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>	5
7	<p>Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità, o di un'autorizzazione in corso di validità.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>a</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>	7
8	<p>Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa nazionale ed europea.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>b</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>c</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>	6
9	<p>Pesca diretta di uno <i>stock</i> ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito.</p> <p>(Articolo 10, comma 1, lettera <i>g</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>c</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre 2008).</p>	6
10	<p>Pesca diretta di <i>stock</i> ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi.</p>	7

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

N.	Infrazione grave	Punti
	(Articolo 10, comma 1, lettera <i>d</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>d</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	
11	Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore. (Articolo 7, comma 1, lettera <i>a</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettere <i>d</i>) ed <i>i</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre 2008).	7
12	Intralcio all'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e nazionali. (Articolo 10, comma 1, lettera <i>t</i>), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>h</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	7
13	Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi. (Articolo 10, comma 1, lettera <i>q</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>j</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	7
14	Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente. (Articolo 10, comma 1, lettera <i>r</i>), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>l</i>), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).	7

».

